

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 21-05-18 Numero 98

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE IN PROCEDIMENTO PENALE
--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	A
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 20/03/2018, è stato notificato a due dipendenti di ruolo di questa Amministrazione comunale e al Sindaco l'avviso del procedimento penale n. 833/18 Mod. 20, pendente, su querela di parte, innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, per fatti connessi con l'espletamento dei compiti istituzionali (pratica relativa agli scarichi in contrada Vaglie);
- che con nota acquisita al prot. riservato in data 7/5/2018 i dipendenti interessati ed il Sindaco, nel comunicare l'avvenuta notifica a loro carico degli atti sopra richiamati hanno richiesto di poter usufruire del patrocinio legale per fatti occorsi in servizio ed hanno contestualmente proposto all'Amministrazione di nominare, quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Leonardo Filippucci del Foro di Macerata;
- che alle richieste di patrocinio legale è stato allegato il preventivo di spesa redatto dal legale, che prevede per l'incarico la somma di euro 6.220,80, oltre imborso forfettario, CAP e IVA;

Richiamato il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 (code contrattuali – area personale dei livelli), che espressamente prevede quanto segue:

"1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio";

Dato atto che consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente locale non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche; in particolare sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, dell'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente e della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

Considerato che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dai soggetti in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

Rilevato inoltre che:

- La giurisprudenza si è pronunciata più volte in merito all'applicabilità del principio della rimborsabilità delle spese processuali anche nei confronti degli amministratori degli Enti Locali;
- E' intervenuta recentemente la Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con il parere 86/2012, nel quale ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo all'art. 1720 c.c., quale presupposto fondamentale del diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori degli Enti Locali

sostenendo che *“la rimborsabilità delle spese legali a favore degli amministratori locali costituisce espressione del principio fondamentale dell’ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la “fedele” esecuzione dell’incarico ricevuto Va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali - in presenza di determinate condizioni – tanto ai dipendenti, per i quali vi è un’espressa previsione della norma collettiva, quanto agli amministratori, individuando nella disciplina del mandato le norme necessarie a sostenere l’assunto mediante il ricorso all’analogia legis”;*

- Anche la Sezione Puglia della Corte, con sentenza n. 787/2012, ha sancito che *“l’assimilazione degli Amministratori Locali ai mandatari, che trova la sua ragion d’essere nell’ormai pacifico riconoscimento degli spessi quali funzionari onorari dell’Ente che prestano la propria opera non a titolo di lavoro subordinato, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 1720 c.c., consente proprio di rispondere, in assenza di una puntuale disciplina della materia, a quell’esigenza di giustizia sostanziale a non dover sostenere oneri per la propria difesa, ove gli stessi siano ingiustamente accusati di presunti fatti illeciti commessi a causa dell’incarico espletato”;*

Ritenuto necessario ed opportuno per l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine e non sussistendo conflitti di interessi, concedere il richiesto patrocinio legale:

Dato atto che il legale proposto dai dipendenti e dal Sindaco quale loro legale di fiducia nel procedimento penale in parola, risulta essere di gradimento anche dell’Amministrazione Comunale;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di rinviare a successivo provvedimento la possibilità di assumere a proprio carico un anticipo delle spese di patrocinio legale compatibilmente con le disponibilità di bilancio comunale, riservandosi:

- di procedere al recupero delle somme esborsate con riferimento al procedimento penale per il quale dovesse essere emessa a carico dei dipendenti e del Sindaco condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave e ciò in ottemperanza del disposto di cui al comma 2 del precitato art.28 del CCNL del 14/9/2000;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti verbalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di accogliere le richieste di patrocinio legale avanzate con note acquisite al prot. ris. in data 7/5/2018 da due dipendenti di ruolo e dal Sindaco, in riferimento al procedimento n. 833/18 Mod. 20, pendente, su querela di parte,

innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, che li vede in veste di indagati per fatti connessi con l'espletamento dei compiti istituzionali.

- 3) Di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14/9/2000, alla nomina, quale legale di fiducia dei dipendenti e del Sindaco, nel procedimento penale sopra menzionato, dell'Avv. Leonardo Filippucci del Foro di Macerata.
- 4) Di stabilire che l'onere economico, previsto in euro 6.220,80, oltre imborso forfettario, CAP e IVA, derivante dal presente atto, come da preventivo del legale allegato alle richieste, faccia carico al cap. 138, denominato "Spese per liti, arbitrati e consulenze a carico del Comune" del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, con incarico al Responsabile del Settore "A" di procedere all'impegno di spesa e alla successiva liquidazione.
- 5) Di riservarsi di procedere al recupero delle somme esborsate con riferimento al procedimento penale per il quale dovesse essere emessa a carico dei dipendenti e del Sindaco condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave e ciò in ottemperanza del disposto di cui al comma 2 del precitato art.28 del CCNL del 14/9/2000.

Quindi, con separata votazione favorevole all'unanimità;

D E L I B E R A

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 21-05-2018: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Appignanesi Giuliana

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 21-05-2018: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il VICE SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 12-06-18, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 12-06-18, al 27-06-18,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario